



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario*” e, in particolare, il Titolo V-bis, articoli da 23-sexies a 23-duodecies, come modificati dall’articolo 8 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;

VISTO, in particolare, l’articolo 23-sexies del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il quale dispone che, al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale previsti in attuazione della raccomandazione della European Banking Authority dell’8 dicembre 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze, su specifica richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 23-septies, comma 1, 23-octies e 23-novies:

a) provvede a sottoscrivere, nel termine ivi indicato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza (*Core Tier 1*) come definito dalla raccomandazione EBA dell’8 dicembre 2011, fino all’importo di euro due miliardi;

b) provvede altresì a sottoscrivere, entro il medesimo termine, ulteriori strumenti finanziari di cui alla lettera a) per l’importo di euro unmiliardonovecentomilioni al fine dell’integrale sostituzione degli strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A e sottoscritti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO, in particolare, l’articolo 23-duodecies del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in base al quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono stabilite:

- le disposizioni di attuazione del Titolo V-bis del citato decreto legge;
- “*il prospetto dei Nuovi Strumenti Finanziari. Il prospetto disciplina la remunerazione, i casi di riscatto, rimborso e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari.*”;

VISTO il Libro V, Titolo V, Capo V del Codice Civile;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni;

VISTO il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, e successive modificazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2008/C 270/02, concernente “*L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 10/03, concernente “*La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2009/C 195/04 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2011/C 356/02 relativa all’applicazione dal 1° gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria;

TENUTO CONTO delle indicazioni della Commissione europea relative agli specifici impegni da assumersi da parte dell’Emittente;

RITENUTO di determinare in apposito prospetto allegato al presente decreto le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di riscatto e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari;

VISTA la decisione del 17 dicembre 2012, C(2012) 9660 final, con cui la Commissione europea ha ritenuto la misura di aiuto temporaneamente compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

SENTITA la Banca d'Italia, che, con nota n. 1077420/12 del 18/12/2012 ha rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto;

Decreta

Articolo 1

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
 - a) “decreto-legge 95/2012”, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 8 del decreto legge 11 dicembre 2012, n. 216;
 - b) “Ministero”, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro;
 - c) “Emittente”, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;
 - d) “Nuovi Strumenti Finanziari”, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto legge 95/2012;
 - e) “Piano”, il piano di ristrutturazione previsto dall'articolo 23-*octies*, comma 2, del decreto legge 95/2012;
 - f) “Prospetto”, il prospetto recante le caratteristiche dei Nuovi Strumenti Finanziari, le condizioni di remunerazione, la disciplina dei casi di riscatto e conversione nonché ogni altro elemento necessario alla gestione delle fasi successive alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, allegato al presente decreto.
2. L'operazione di sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari è conclusa alle condizioni contrattuali ed economiche stabilite nel Prospetto.
3. I Nuovi Strumenti Finanziari sottoscritti sono depositati dal Ministero presso un conto liquidatore intestato alla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. dei Nuovi Strumenti Finanziari sottoscritti e dei relativi interessi è tenuta apposita contabilità presso la Banca d'Italia.

4. Gli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari sono versati, tramite Banca d'Italia, ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 2

Impegni dell'Emittente

1. Ferme restando le condizioni previste dal decreto legge 95/2012, il Ministero non può altresì procedere alla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari se non a seguito dell'assunzione da parte dell'Emittente dei seguenti impegni:
 - a) non fare riferimento alcuno nelle proprie campagne pubblicitarie alla sottoscrizione da parte del Ministero dei Nuovi Strumenti Finanziari e a non intraprendere politiche commerciali aggressive che non sarebbero state effettuate senza la sottoscrizione da parte del Ministero dei Nuovi Strumenti Finanziari;
 - b) indicare nel Piano la politica di remunerazione dell'Emittente e assicurare il rispetto delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari;
 - c) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, corrispondere gli eventuali interessi eccedenti il risultato dell'esercizio, come definito all'articolo 23-*decies*, comma 3, del decreto legge 95/2012, mediante assegnazione al Ministero di azioni ordinarie di nuova emissione valutate al valore di mercato in conformità del Prospetto, tranne che nel caso di corresponsione anticipata, in conformità del Prospetto, degli interessi relativi agli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e sottoscritti dal Ministero ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dovuti per l'esercizio 2012, da effettuarsi mediante assegnazione di Nuovi Strumenti Finanziari;
 - d) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, non corrispondere interessi su altri strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza, ad esclusione dei casi ove sussista un obbligo legale di procedere al pagamento anche in assenza di utili distribuibili o vi sia solo la possibilità di differire il pagamento;
 - e) fino all'adozione da parte della Commissione europea della decisione sul Piano, non acquisire alcuna partecipazione in alcuna società, salvo i casi in cui l'acquisizione avvenga nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente relativa alla gestione dei propri crediti verso imprese in sofferenza o in temporanea difficoltà finanziaria ovvero i casi di acquisizione,

finalizzati alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare dell'Emittente e purché specificamente autorizzati dalla Commissione europea, di società veicolo che detengono beni immobili;

f) apportare al Piano le modificazioni eventualmente richieste dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di valutazione dello stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO

